



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

ORDINANZA N. 775 DEL 10-08-2017

OGGETTO: Eventi sismici del 24.08.2016, del 26.10.2016, del 30.10.16 e giorni seguenti - Misure urgenti finalizzate a fronteggiare l'emergenza. Demolizione di un edificio gravemente danneggiato prospiciente l'area SAE - San Pellegrino B, sito in Norcia Frazione di San Pellegrino.

IL SINDACO

PREMESSO:

- Che alle ore 3.36 del giorno 24 agosto 2016 è stata avvertita una violenta scossa sismica seguita da una intensa attività tellurica, che ha interessato gran parte del territorio comunale;
- Che in data 26/10/2016 le scosse di rilevante entità si sono ripresentate creando ulteriori situazioni di pericolo e danneggiamenti;
- Che ulteriormente in data 30/10/2016 alle ore 7:40 si è assistito ad un evento sismico di eccezionale intensità che ha generato una nuova situazione di emergenza in tutto il territorio comunale;

VISTO l'art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i.;

VISTO l'art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l'articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

VISTA la legge 241/1990 e s.m.i.

VISTO l'articolo 21 del vigente statuto comunale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Rep. 2600 del 24/08/2016: "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa

degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24.08.2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2002, n. 286”;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016, con la quale è stato dichiarato sino al 180° giorno dalla stessa data del provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni, Umbria, Lazio, Marche ed Abruzzo in data 24 agosto. Dichiarazione estesa con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016 a seguito degli eventi del 26 e 30 ottobre 2016;

VISTO il Disegno di Legge approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 26/07/2017, avente ad oggetto la *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”*, e con il quale, come disposto dall'art. 16-sexies, tra l'altro si proroga fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza in essere, prevedendone anche una possibile ulteriore proroga per un periodo massimo di 180 giorni;

CONSIDERATO che tali fenomeni sismici hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando notevoli danni alle strutture abitative private che hanno comportato lo sgombero delle stesse;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a garantire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione, con particolare riferimento all'integrità della vita e alla salubrità dell'ambiente;

VALUTATI gli eventi in essere nel territorio del Comune per il quale è stata emessa dichiarazione di “Stato di emergenza nazionale”;

ATTESTATA la necessità di dover garantire il pieno coordinamento di tutte le azioni poste in essere per garantire la sicurezza delle persone e del territorio e altresì la piena integrazione delle attività del Comune con i sistemi Regionali e Nazionali di protezione Civile.

VISTE le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- n. 388 del 26.08.2016 *“Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016”*;
- n. 389 del 28.08.2016 *“Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016”*, la quale all’art. 3 contiene le procedure acceleratorie e la deroga al D.Lgs. 22-01-2004, n. 42 artt. 21-22-23-26-136-142-146-147-152-159 e relative norme di attuazione;
- n. 391 del 01.09.2016 ed in particolare all’art. 3 stabilisce che *“Al fine di assicurare il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti nella vigenza dello stato di emergenza i siti individuati dai soggetti pubblici sono all’uopo autorizzati sino al termine di sei mesi. Presso i siti di deposito temporaneo è autorizzato, qualora necessario, l’utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare a operazioni di recupero/smaltimento”*;
- nota prot. n. UC/TERAG16/0046100 dell’11/09/2016 che fornisce specifiche indicazioni operative, per l’attuazione dell’art. 3 dell’O.C.D.P.C. n. 391/16 concernente le prime disposizioni per la rimozione delle macerie prodotte a seguito degli eventi sismici

VISTO l’articolo 28 comma 1 del D.L. 17.10.2016 n. 189, convertito con modificazioni con L. n. 229 e s.m.i. del 15.12.2016 che stabilisce *“Allo scopo di garantire la continuità operativa delle azioni poste in essere prima dell’entrata in vigore del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 2 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, all’articolo 3 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 1° settembre 2016, n. 391, e agli articoli 11 e 12 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, ed i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni”*;

VISTA la nota della USL Umbria2 – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Prevenzione e Sicurezza nell’Ambiente di Lavoro - prot. n. 251581 del 03.12.2016 avente per oggetto: *“Ordinanza n. 391 del 01.09.2016 e n. 394 del 19.09.2016: prime indicazioni operative per la protezione dei rischi derivanti dalla esposizione a fibre di amianto”*, che impone tra le altre indicazioni, anche che i materiali derivanti dal crollo degli edifici causati dagli eventi sismici, costituiti da lastre di eternit intere o frammentate o comunque materiale da coibentazione

contenente amianto (MCA) siano perimetrati con nastro segnaletico e con appositi cartelli indicanti la presenza di amianto;

VISTA la nota della Prefettura di Perugia prot. n. 0004891 del 18.01.2017 avente per oggetto: SISMA – piano di rimozione macerie che contiene dettagliate indicazioni operative nel caso di rinvenimento, nel corso delle operazioni di sgombero delle macerie, di beni preziosi, documenti, armi munizioni ed esplosivi, specificando, per ciascuna tipologia di beni, gli organi competenti al loro ritiro e gestione;

VISTI i decreti del Sindaco, il n. 27 Norcia Capoluogo, località Misciano e il n. 26 del 30.12.2016 relativo alla frazione di Castelluccio, per l'occupazione d'urgenza di porzioni di terreno da adibire a depositi temporanei per lo stoccaggio provvisorio delle macerie provenienti da demolizioni e crolli di fabbricati danneggiati dagli eventi sismici del 24.08.2016 e successivi;

VISTA la nota della Regione Umbria - Direzione Regionale Governo del territorio e paesaggio – Protezione Civile Infrastrutture e mobilità, riferimento protocollo 15439 del 07/08/2017 a firma del RUP Dott. Ing. Angelo Raffaele Di Dio con la quale si chiedeva l'immediata demolizione dell'edificio gravemente danneggiato catastalmente censito al Fg. 169 particella 834 del N.C.T. del Comune di Norcia e prospiciente l'area di cantiere delle S.A.E. Area San Pellegrino B;

RILEVATA la necessità e l'urgenza di provvedere all'immediata messa in sicurezza dell'area per consentire la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria relative alla fornitura, trasporto e montaggio delle S.A.E. di cui sopra;

VISTO il G.T.S. effettuato presso la fraz. di San Pellegrino del Comune di Norcia in data 09.08.2017, da parte dei tecnici della Regione Umbria, Vigili del Fuoco, Comune di Norcia e Unità di crisi MIBACT, da cui è emerso che per la messa in sicurezza dell'area è possibile procedere alla demolizione controllata dell'edificio fino all'eliminazione dei pericoli e dei rischi incombenti;

RITENUTO di dover produrre opportuna documentazione fotografica atta a determinare lo stato di consistenza del fabbricato e a raffigurarne le rispettive condizioni;

DATO ATTO altresì che dal sopralluogo effettuato, per il fabbricato da demolire non sono emerse cause ostative da parte del rappresentate della Soprintendenza alla tutela dei beni architettonici circa la presenza di beni aventi valenza culturale ed architettonica;

CONSIDERATO che la gravità dell'evento e del suo impatto non rendono possibile l'applicazione di procedure ordinarie;

TENUTO CONTO delle deroghe agli obblighi di comunicazione, di cui agli articoli 7 e 8 della Legge 241/90 e s.m.i., sull'avvio del procedimento, previste dall'articolo 5, comma 1 dell'O.C.D.P.C. n. 388 del 26.08.2016;

TENUTO CONTO delle precisazioni contenute nella circolare D.P.C. prot. n. UC/TERAG16/0053796 del 13.10.2016, a tenore della quale i Sindaci, in situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità, adottino misure di messa in sicurezza senza la preventiva comunicazione del procedimento ai proprietari *“il diritto del proprietario dell'immobile alla preventiva conoscenza di provvedimenti potenzialmente pregiudizievoli per la propria sfera giuridica soggettiva conosce necessariamente una limitazione in ragione del prevalente interesse pubblico”*;

VERIFICATO che si rende imprescindibile, vista l'urgenza dovuta alle problematiche sopra esposte, la necessità di rendere fruibile l'area di cantiere per l'installazione delle S.A.E.;

CONSIDERATO che per la demolizione dei fabbricati e per la rimozione delle macerie dovute ai crolli del sisma del 26 agosto 2016 e successivi, al fine dell'individuazione dei legittimi proprietari sia delle macerie stesse che dei fabbricati da demolire è stata consultata la banca dati catastali, attraverso l'utilizzo della piattaforma SISTER, e che i tempi richiesti per l'avvio delle attività di demolizione e rimozione con modalità ordinarie risultano incompatibili con l'urgenza a procedere;

COMPARATI i diritti e gli interessi individuabili nella fattispecie, e ritenendo assolutamente prevalente la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata;

CONSIDERATO pertanto di procedere alla notifica del presente provvedimento ai

proprietari degli immobili, ove individuati, prima possibile, ma di non poterne sospendere l'esecuzione per l'esigenza di tutelare in via prioritaria le vite umane;

ORDINA

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui s'intende integralmente riportata;
2. la demolizione immediata del fabbricato che non consente la messa in sicurezza dell'area di cantiere delle S.A.E. - Area San Pellegrino B catastalmente censito al Fg. 169 part. 834 del N.C.T. del Comune di Norcia;
3. alla Soc. Valle Umbra Servizi S.p.A. la rimozione delle macerie prodotte dalle demolizioni di cui al punto 2;
4. che l'intervento di demolizione dei fabbricati venga eseguito da parte dei Vigili del Fuoco;

DEMANDA

Al Comandante dei Vigili del Fuoco del COA Ing. Gianfrancesco Monopoli e/o suo delegato, l'esecuzione dell'intervento di demolizione come sopra indicato, *senza oneri a carico della proprietà, al fine di assicurare la tutela della pubblica incolumità e la riapertura della viabilità.*

DISPONE CHE

- a – il Comune di Norcia disponga, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego, la raccolta e il trasporto delle macerie e la demolizione dei fabbricati;
 - b – che tale avviso costituisce una liberatoria dei proprietari e titolari di diritti reali sugli edifici interessati dalle attività sia di demolizione che di raccolta delle macerie, avendo contattato telefonicamente tutti i proprietari di cui sopra ove individuati;
 - c – che agli aventi diritto, sarà consentito lo stationamento in area sicura durante le operazioni di rimozione;
 - d – di notificare copia della presente ordinanza:
1. alla Signora DI STEFANO FRANCESCA, *per l'immobile sito in Norcia località San Pellegrino identificato al N.C.E.U. al foglio nr. 169 part. 834 sub 2 – 3;*
 2. al Signor DI STEFANO EMIDIO, Via del Grillo, nr. 10 – 06046 Norcia (PG) *per l'immobile sito in Norcia località San Pellegrino identificato al N.C.E.U. al foglio nr. 169 part. 834 sub 2 – 4;*

E AD EVENTUALI ALTRI RESPONSABILI NON RILEVATI

e di trasmettere a mezzo posta elettronica certificata copia della presente ordinanza:

- alla Regione Umbria – Direzione ambiente;
- alla Prefettura di Perugia;
- ai Vigili del Fuoco – C.O.A. Norcia;
- alla Soc. Valle Umbra Servizi S.p.A.;
- al C.O.A.R. Sede di Norcia;
- Task Force Sicurezza II;
- *All'Area LL.PP. Ambiente e Sviluppo Economico – Sede*

A norma dell'art. 3 comma 4, della L. 241/90, si comunica che avverso il presente provvedimento, la S.V. potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al TAR Umbria; in alternativa potrà effettuare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione.

Di incaricare il Comando di Polizia Municipale della notificazione della presente ordinanza.

Il responsabile del procedimento è il Geom. Livio Angeletti – Coordinatore del C.O.C. Norcia.

Di pubblicare all'Albo Pretorio Comunale Online, per 15 giorni la presente ordinanza.

Si avverte che, in caso di inottemperanza, verranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla legge, senza pregiudizio per l'azione penale. La violazione della presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del C.P.

La pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati.

IL SINDACO
F.to NICOLA ALEMANNO